

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2026

Obbligo di Collegamento POS – Registratore Telematico

Legge di Bilancio 2025 | Provv. AE n. 424470/2025 | Scadenza: 19 aprile 2026

⚠ ATTENZIONE – ADEMPIMENTO URGENTE

Dal **5 marzo 2026** e **entro 45 giorni** (scadenza: **19 aprile 2026**), commercianti al minuto, artigiani, alberghi, ristoranti ed esercenti in genere (art. 22 DPR 633/72) devono registrare il collegamento logico tra i propri POS e il Registratore Telematico (RT) attraverso il portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio è a disposizione per assistere i clienti nell'adempimento.

1. Quadro normativo di riferimento

La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024, art. 1, commi 74–77), attraverso la modifica dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, ha introdotto l'obbligo di connettere i sistemi di pagamento elettronico (POS) ai Registratori Telematici (RT), in modo che i dati relativi a corrispettivi e incassi elettronici vengano trasmessi all'Agenzia delle Entrate in via simultanea e in un'unica comunicazione.

Le modalità operative sono state definite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025.

La finalità della norma è contrastare l'evasione fiscale, rendendo possibile l'incrocio automatico tra i corrispettivi emessi e gli incassi elettronici rilevati.

2. Soggetti obbligati

Il nuovo obbligo riguarda tutti i soggetti che certificano i corrispettivi mediante Registratore Telematico (RT) o tramite la procedura web "Documento Commerciale on line", ossia:

- commercianti al minuto;
- soggetti assimilati ai sensi dell'art. 22 DPR n. 633/72: artigiani, alberghi, ristoranti, bar, e ogni altro esercente che utilizza l'RT.

Importante: l'obbligo riguarda **qualsiasi strumento di pagamento elettronico**, non solo carte di credito/debito, ma anche app come Revolut, Scalapay, PayPal, ecc.

3. In cosa consiste il collegamento

Non si tratta di alcun intervento fisico sull'hardware: nessun cavo aggiuntivo, nessun nuovo apparecchio da acquistare. Si tratta di una comunicazione logica, da effettuare una sola volta (salvo variazioni successive), all'interno del portale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

In pratica occorre associare, in modo univoco, la matricola del proprio RT all'identificativo del/dei POS utilizzati, indicando contestualmente l'indirizzo dell'unità locale.

3.1 Come si effettua il collegamento

Il collegamento avviene tramite la funzionalità web "Gestione collegamenti" disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi":

- chi usa il Registratore Telematico: accede alla funzionalità "Gestione collegamenti" e abbina la matricola dell'RT all'identificativo del/dei POS;
- chi usa la procedura web "Documento Commerciale on line": registra il collegamento direttamente all'interno della stessa procedura web.

Il collegamento può essere effettuato direttamente dall'esercente oppure da un soggetto con apposita delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" (ad es. il proprio commercialista). Per la procedura web "Documento Commerciale on line" non è ammessa delega: deve operare solo l'esercente.

3.2 Dati necessari per il collegamento

Per ciascun POS fisico occorre disporre di:

- terminal id (matricola del POS);
- codice fiscale e denominazione dell'Acquirer (l'operatore finanziario con cui è stato stipulato il contratto di convenzionamento).

Per i POS virtuali (es. PayPal, Satispay, ecc.) è sufficiente il codice fiscale e la denominazione dell'operatore.

Questi dati si trovano normalmente nel contratto di convenzionamento, nel report mensile dell'Acquirer o nell'area web dedicata dall'operatore finanziario.

⚠ Attenzione: banca e Acquirer possono non coincidere

La banca presso cui si detiene il conto corrente potrebbe non essere l'Acquirer (il soggetto che trasmette all'AdE i dati delle transazioni). Verificare sempre i dati dell'Acquirer sul contratto di convenzionamento. In caso di dubbio, contattare il servizio clienti dell'operatore finanziario.

i Collegamento multiplo

Il collegamento può essere multiplo: un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT e, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT.

Se un esercente ha stipulato due contratti di convenzionamento con operatori diversi e utilizza un unico POS fisico, dovrà registrare due distinti collegamenti al proprio RT, uno per ciascun contratto.

4. Scadenze

La prima comunicazione riguarda i POS attivi nel mese di gennaio 2026 e deve essere effettuata a partire dal 5 marzo 2026 ed entro i successivi 45 giorni (termine: 19 aprile 2026). Per i mesi successivi valgono le scadenze riportate nella tabella seguente:

SITUAZIONE POS	TERMINE PER IL COLLEGAMENTO	NOTE
POS attivi a gennaio 2026	Entro 45 gg dal 5 marzo 2026 (entro il 19 aprile 2026)	Prima comunicazione – riferimento: gennaio 2026
Nuovo POS attivato da febbraio 2026 in poi	Tra il 6° e l'ultimo giorno del 2° mese successivo all'attivazione	Es. POS attivato a marzo 2026 → collegamento entro il 31 maggio 2026
Variazione o dismissione POS/RT	Stesso termine del nuovo POS	Eliminare il vecchio collegamento e registrarne uno nuovo

5. Esclusioni dall'obbligo

Non sono soggetti all'obbligo di collegamento i corrispettivi:

- certificati tramite distributori automatici (vending machine);
- relativi alla cessione di carburanti;
- relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici;
- esonerati dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica (vendita di tabacchi, generi di monopolio, vendite a distanza, ecc.).

Tuttavia, se l'esercente utilizza lo stesso POS sia per incassi soggetti all'obbligo di certificazione sia per incassi esonerati, deve comunque procedere al collegamento.

6. Sanzioni

Le violazioni degli obblighi introdotti dalla Legge di Bilancio 2025 sono sanzionate come segue:

IMPORTO SANZIONE	FATTISPECIE	RIFERIMENTO NORMATIVO
€ 100	Omessa/incompleta trasmissione corrispettivi o dati pagamenti elettronici che non incide sulle liquidazioni IVA (max € 1.000/trimestre)	Art. 11, co. 2-quinquies D.Lgs. 471/97
Da € 1.000 a € 4.000	Omessa installazione RT o mancato collegamento del POS al Registratore Telematico	Art. 11, co. 5 D.Lgs. 471/97
Sanzioni accessorie	Sospensione licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività in caso di violazioni ripetute	Art. 12, co. 2 e 3 D.Lgs. 471/97

Le sanzioni accessorie (sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio) si applicano in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi e di mancato collegamento del POS all'RT.

7. Come procedere – Azioni richieste al cliente

☒ Cosa fare subito

- 1. Raccogliere i dati del/dei POS:** terminal id, codice fiscale e denominazione dell'Acquirer (reperibili sul contratto di convenzionamento o nei report mensili dell'operatore finanziario).
- 2. Verificare la corrispondenza tra banca e Acquirer:** in caso di dubbio, contattare il servizio clienti dell'operatore.
- 3. Contattare lo Studio** per concordare le modalità di assistenza e completare il collegamento sul portale "Fatture e Corrispettivi" entro il 19 aprile 2026.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per assistere nell'esecuzione del collegamento operativo sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti.

Studio Bernabeo

Dott. Carlo Bernabeo – Dottore Commercialista

www.studiobernabeo.it

Marzo 2026